Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 5 marzo 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 5 MARZO 1969:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla libera docenza per la sessione dell'anno 1968.

(1582)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1968, n. **1439.**

Esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Romania, concluso a Bucarest l'8 agosto 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Romania, concluso a Bucarest l'8 agosto 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 16 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1968

SARAGAT

LEONE — MEDICI — RUSSO — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 67. — GRECO

Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA

desiderosi di potenziare ed allargare la cooperazione fra le loro industrie cinematografiche e di favorire la realizzazione in coproduzione di film in grado di contribuire per le loro qualità artistiche e tecniche al prestigio dei due Paesi, nello spirito della collaborazione culturale in atto e nell'intento di sviluppare reciproci rapporti economici nel campo della cinematografia, anche con lo scambio di film,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. I film di lungo metraggio realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici previsti dal presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtù delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese.

I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

2. Sono pure considerati come film nazionali dai due Paesi i film di corto metraggio ammessi al beneficio della coproduzione in base alle norme che le competenti autorità delle parti contraenti emaneranno di comune intesa.

3. La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere la preventiva autorizzazione delle rispettive autorità competenti e cioè:

nella Repubblica italiana: del Ministero del turismo e dello spettacolo;

nella Repubblica socialista di Romania: del comitato di Stato per la cultura e l'arte.

Articolo 2

1. I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali.

2. L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

3. La partecipazione di interpreti non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorità competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film.

4. Possono essere autorizzate riprese in esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, per comprovate esigenze di sceneggiatura o di ambientazione.

Articolo 3

Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun produttore è proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario può, previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale.

I film in coproduzione sono realizzati in versione italiana o romena o bilingue.

Articolo 4

Le parti contraenti accorderanno ogni possibile facilitazione per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film in coproduzione, come pure per l'importazione e l'esportazione (temporanea per le attrezzature che non si consumano nel processo di lavorazione) del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, attrezzature, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonchè ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla loro realizzazione secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Articolo 5

1. La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30 % del costo di produzione di ciascun film.

2. *a*) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete in un ruolo principale e di un interprete in un ruolo secondario.

b) Ogni film deve essere diretto da un regista di uno dei Paesi contraenti.

3. Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.

Articolo 6

1. Le parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di qualità internazionale anche con altri Paesi, con i quali l'una e l'altra parte siano rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso.

2. La partecipazione minoritaria in questi film non può essere inferiore al 20 % del costo e vi saranno obbligatoriamente utilizzati un autore, un interprete ed un tecnico.

Articolo 7

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista di cui all'art. 15.

L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovrà parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio fra i due Paesi. Se risulta uno squilibrio questo dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

Articolo 8

L'istanza per ammettere un film al beneficio della coproduzione deve essere presentata alle autorità competenti almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria.

Articolo 9

Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'appron-

tamento della versione del Paese minoritario. L'inosservanza di tale norma comporta la perdita del beneficio della coproduzione.

Articolo 10

1. La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.

2. Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti delle parti contraenti.

Articolo 11

Il film, indipendentemente dalla quota di partecipazione dei coproduttori, e dopo loro preventiva reciproca intesa, può essere esportato dal Paese del coproduttore che ha le migliori possibilità al riguardo.

Articolo 12

I titoli di testa dei film in coproduzione devono comprendere, in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura « Coproduzione italo-romena » oppure « Coproduzione romeno-italiana ».

Tale dicitura deve altresì figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, e in particolare di festival cinematografici internazionali.

La presentazione a festival cinematografici dei film in coproduzione è normalmente di competenza del Paese a cui appartiene il coproduttore maggioritario.

In particolari casi può essere ammessa deroga a quanto sopra stabilito dopo preventivo accordo tra le autorità competenti dei Paesi interessati.

Articolo 13

Le autorità competenti delle due parti contraenti stabiliscono di comune intesa le regole di procedura per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 14

Le parti contraenti favoriranno gli incontri di cineasti, lo scambio di film, di pubblicazioni e di altro materiale di carattere cinematografico.

Articolo 15

1. Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista è convocata ogni anno, alternativamente in Italia e in Romania.

La delegazione italiana è presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La delegazione romena è presieduta da un rappresentante del comitato di Stato per la cultura e l'arte.

Essi sono assistiti da funzionari ed esperti.

2. La commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere le eventuali difficoltà di applicazione del presente accordo, di studiare e proporre, se del caso, le necessarie modifiche.

3. Ogni parte contraente, per importanti ragioni, ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista.

Articolo 16

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le parti si saranno reciprocamente comunicato, mediante scambio di note, che è stato adempiuto quanto previsto a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

Il presente accordo è valido per la durata di due anni. Alla scadenza di questo periodo l'accordo è prorogato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Fatto a Bucarest l'8 agosto 1967, in due esemplari originali redatti in lingua italiana e romena, le due versioni facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica socialista di Romania
C. MANESCU

Per il Governo della Repubblica italiana
FANFANI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **1440**.

Autorizzazione all'Opera lombarda di prevenzione ed assistenza all'infanzia di Milano ad accettare una eredità.

N. 1440. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Opera lombarda di prevenzione ed assistenza all'infanzia di Milano viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla signora Giustina Busnelli vedova Grazioli con testamento olografo del 7 aprile 1962, costituita da beni mobili per un ammontare di circa L. 1.500.000; nonchè da uno stabile sito in Milano, via Don Bosco n. 11, distinto nel cessato catasto di Milano, sezione Porta Romana, con il mappale n. 1092 e nel nuovo catasto con il mappale n. 171, foglio 556, valutato L. 70.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225 *foglio n.* 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1968, n. **1441**.

Autorizzazione al fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad acquistare un complesso immobiliare.

N 1441. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde viene autorizzato ad acquistare dalle società « Immobiliare Maggiolina Ortensia - S.p.a. », « Immobiliare Maggiolina Magnolia - S.p.a. », « Immobiliare Maggiolina Glicine - S.p.a. », « Immobiliare Maggiolina Ginestra - S.p.a. », « Immobiliare Maggiolina Camelia - S.p.a. », « Immobiliare Maggiolina Verbena - S.p.a. » al prezzo di L. 2.865.000.000 un complesso immobiliare costituito dall'area e dai sovrastanti fabbricati ad abitazione civile di nuova costruzione, posto in Milano alle nuove vie private diramantisi dalla via Papa, dalla via Torelli, Viollier ed inoltre dalla via Pallanza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 64. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1968, n. 1442.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto magistrale statale di Trivento.

N. 1442. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto magistrale statale di Trivento viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 68. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. 1443.

Erezione in ente morale della cassa scolastica del liceo ginnasio statale « D. Borrelli », di Santa Severina.

N. 1443. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del liceo ginnasio statale « D. Borrelli », di Santa Severina (Catanzaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 66. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1967.

Approvazione della convenzione modificativa del 29 settembre 1967 stipulata tra il Ministero della marina mercantile e la società Sicula regionale di navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1962, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 28 settembre 1961 con la società per azioni « SI.RE. NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) per la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 427.128.100 fino al 31 dicembre 1955; di lire 425.032.100 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956; di lire 430.630.100 dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960; di lire 531.130.100 dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961 e di lire 639.630.100 dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1973;

Considerato che esigenze economiche e sociali rendono necessario migliorare i predetti servizi, sia mediante l'immissione in linea di una nave traghetto di nuova costruzione, sia mediante l'intensificazione della frequenza di alcuni collegamenti marittimi;

Considerata la conseguente necessità di adeguare lo ammontare della sovvenzione ai maggiori oneri derivanti alla società concessionaria dall'attuazione dei predetti miglioramenti;

Vista la convenzione modificativa che, in conformità delle suaccennate esigenze, è stata stipulata in Roma addì 29 settembre 1967 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione;

Accertato che la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione ha adeguato la cauzione all'ammontare della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 29 settembre 1967;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 29 settembre 1967 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « SI.RE.NA. » - Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, con la quale, a modifica della precedente convenzione stipulata il 28 settembre 1961 ed approvata col decreto citato in premessa, la sovvenzione per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) per la durata di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 viene stabilita, in ragione d'anno, in:

lire 427.128.100 (quattrocentoventisettemilionicentoventottomila cento) fino al 31 dicembre 1955;

lire 425.032.100 (quattrocentoventicinquemilionitrentaduemila cento) dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956;

lire 430.630.100 (quattrocentotrentamilioni seicentotrentamila cento) dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960;

lire 531.130.100 (cinquecentotrentunomilioni centotrentamila cento) dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961;

lire 639.630.100 (seicentotrentanovemilioni seicentotrentamila cento) dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1966;

lire 642.949.979 (seicentoquarantaduemilioni novecentoquarantanovemila novecentosettantanove) dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967;

lire 705.678.260 (settecentocinquemilioni seicentosettantottomila duecentosessanta) dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968;

lire 742.144.260 (settecentoquarantaduemilioni centoquarantaquattromila duecentosessanta) dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973.

La sovvenzione dovuta alla società farà carico al capitolo 1174 del bilancio dello Stato — stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile — per l'esercizio finanziario in corso ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione modificativa che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1967

SARAGAT

SPAGNOLLI — COLOMBO — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1968
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 190

Convenzione 29 settembre 1967 fra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « SI.RE.NA. » Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

Premesso che dal 1° gennaio 1954 la società per azioni « SI. RE.NA. », Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, provvede all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria;

fra il dott. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e l'ing. Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della società per azioni « SI.RE.NA. », agente in nome e per conto della società medesima, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Gli articoli 2, 4, 9 e 23, nonchè l'allegato n. 1 della convenzione stipulata il 28 settembre 1961 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « SI.RE.NA. » citati in premessa, sono modificati come segue:

Art. 2. — *Sovvenzione*

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1, è, in ragione d'anno, fissata come appresso:

fino al 31 dicembre 1955: L. 427.128.100 (quattrocentoventisettemilionicentoventottomilacento);

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956: L. 425.032.100 (quattrocentoventicinquemilionitrentaduemilacento);

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960: L. 430.630.100 (quattrocentotrentamilioniseicentotrentamilacento);

dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961: L. 531.130.100 (cinquecentotrentunomilionicentotrentamilacento);

dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1966: L. 639.630.100 (seicentotrentanovemilioniseicentotrentamilacento);

dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967: L. 642.949.979 (seicentoquarantaduemilioninovecentoquarantanovemila novecentosettantanove);

dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968: L. 705.678.260 (settecentocinquemilioniseicentosettantottomiladuecentosessanta);

dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973: L. 742.144.260 (settecentoquarantaduemilionicentoquarantaquattromila duecentosessanta).

Art. 4. — *Revisione della sovvenzione*

La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi del personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro o dal regolamento organico, sempre chè il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuta l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra indicati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico:

fino al 31 dicembre 1960: L. 21.900.000;
dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961: L. 22.309.530;
dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1966: L. 23.768.507;
dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967: L. 25.956.259;
dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968: L. 35.217.833;
dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973: L. 37.145.918;

b) combustibili:

fino al 31 dicembre 1955: L. 68.838.874 (carbone: tonnellate 1.658 × 17.600; nafta: tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.151 × 17.609).

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956: L. 56.415.704 (carbone: tonn. 682 × 17.600; nafta tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.421 × 17.609);

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960: L. 47.740.605 (nafta: tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.610 × 17.609);

dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961: L. 48.216.048 (nafta: tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.637 × 17.609);

dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963: L. 50.241.083 (nafta: tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.752 × 17.609):

dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1966: L. 51.118.927 (diesel: tonn. 2.903 × 17.609);

dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967: L. 52.919.206 (diesel: tonn. 2.903 × 17.609 + tonn. 106.086 × 16.970);

dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968: L. 61.717.201 (diesel: tonn. 2.903 × 17.609 + tonn. 624.530 × 16.970);

dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973: L. 64.143.707 (diesel: tonn. 2.903 × 17.609 + tonn. 767.518 × 16.970;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi:

fino al 31 dicembre 1955: L. 194.900.000;
dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1966: L. 195.500.000;
dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967: L. 196.833.500;
dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1973: L. 200.834.000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10% del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

Art. 9. — *Navi da assegnare ai servizi*

E' fatto obbligo alla Società di rilevare la M/n « Egadi » di t.s.l. 770 della ditta « Cirrincione » con sede in Palermo. Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del successivo art. 10.

La Società si obbliga ad assegnare alle linee le seguenti unità di nuova costruzione:

a) dal 1° gennaio 1956 una nave della stazza lorda minima di 450 tonnellate e con velocità di esercizio di 12 nodi da assegnare alla linea 1 di cui all'allegato 1);

b) dal 1° gennaio 1957 fino al 31 maggio 1968 una nave della stazza lorda minima di 450 tonnellate e con velocità di esercizio di 12 nodi, e dal 1° giugno 1968 una nave di tipo autotraghetto della stazza lorda minima di 450 tonnellate e con velocità di esercizio di 14 nodi da assegnare alle linee 2 e 3 di cui all'allegato 1);

c) dal 1° gennaio 1964 due navi della stazza lorda unitaria minima di 1.200 tonnellate e con velocità di esercizio di 14 nodi da assegnare alle linee 4 e 5 di cui all'allegato 1).

I piani di dette navi con gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

In attesa della entrata in servizio delle navi stesse, la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

Art. 23. — *Sovvenzione per linee.*

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita tra le singole linee indicate nell'annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

a) fino al 31 dicembre 1960:

Linea 1: n. 208 viaggi;
Linea 2: n. 156 viaggi;
Linea 3: n. 104 viaggi;
Linea 4: n. 104 viaggi;
Linea 5: n. 104 viaggi;

b) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961:

Linea 1: n. 208 viaggi;
Linea 2: n. 156 viaggi;
Linea 3: n. 156 viaggi;
Linea 4: n. 104 viaggi;
Linea 5: n. 104 viaggi;

c) dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1966:
Linea 1: n. 234 viaggi;
Linea 2: n. 156 viaggi;
Linea 3: n. 312 viaggi;
Linea 4: n. 104 viaggi;
Linea 5: n. 104 viaggi;

d) dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967:
Linea 1: n. 234 viaggi;
Linea 2: n. 169 viaggi;
Linea 3: n. 286 viaggi;
Linea 4: It. A. n. 104 viaggi;
Linea 4: It. B. n. 13 viaggi;
Linea 5: It. A. n. 104 viaggi;
Linea 5: It. B. n. 16 viaggi;

e) dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1973:
Linea 1: n. 234 viaggi;
Linea 2: n. 208 viaggi;
Linea 3: n. 208 viaggi;
Linea 4: It. A: n. 104 viaggi;
Linea 4: It. B. n. 52 viaggi;
Linea 5: It. A. n. 104 viaggi;
Linea 5: It. B. n. 64 viaggi.

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure, per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione. Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Allegato 1 - (Art. 1 della convenzione):

Settore « D »: Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria.

Elenco e caratteristiche delle linee.

Linea 1 - Itinerario:
Palermo - Ustica e ritorno.
Periodicità:
fino al 31 dicembre 1961 quadrisettimanale;
dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1973, esasettimanale nel periodo 1° giugno - 31 agosto e quadrisettimanale nel rimanente periodo dell'anno.
Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 72.
Migliatico annuo, sino al 31 dicembre 1961, per 208 viaggi: miglia 14.976.
Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1973, per 234 viaggi: miglia 16.848.

Nave assegnata alla linea: una nave da 450 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 12 nodi.

Linea 2 - Itinerario:
Trapani - Favignana - Levanzo - Marettimo e ritorno.
Periodicità:
fino al 30 settembre 1967 trisettimanale; dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973; quattro viaggi alla settimana.
Migliatico per viaggio (A. e R.) miglia 54.
Migliatico annuo, sino al 31 dicembre 1966, per 156 viaggi: miglia 8.424.
Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967, per 169 viaggi: miglia 9.126.
Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1973, per 208 viaggi: miglia 11.232.

Nave assegnata alla linea: una nave da 450 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 12 nodi fino al 31 maggio 1968; dal 1° giugno 1968 una nave di tipo autotraghetto da 450 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 14 nodi.

Linea 3 - Itinerario:
Trapani - Favignana e ritorno fino al 30 settembre 1961;
Trapani - Favignana - Levanzo e ritorno dal 1° ottobre 1961 al 30 settembre 1967;
Trapani - Favignana - Levanzo - Trapani oppure Trapani - Levanzo - Favignana - Trapani dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973.
Periodicità:
fino al 30 settembre 1961 bisettimanale;
dal 1° ottobre 1961 al 30 settembre 1967 sei viaggi alla settimana;
dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973 quattro viaggi alla settimana.
Migliatico per viaggio (A. e R.) fino al 30 settembre 1961: miglia 20.
Migliatico per viaggio (A. e R.) dal 1° ottobre 1961 al 30 settembre 1967: miglia 26.
Migliatico per viaggio dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973: miglia 23.
Migliatico annuo, fino al 31 dicembre 1960, per 104 viaggi: miglia 2.080.
Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, per 156 viaggi: miglia 3.588.
Migliatico annuo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1966, per 312 viaggi: miglia 8.112.
Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967, per 286 viaggi: miglia 7.280.
Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1973, per 208 viaggi: miglia 4.784.

Nave assegnata alla linea: una nave da 450 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 12 nodi fino al 31 maggio 1968; dal 1° giugno 1968 una nave di tipo autotraghetto da 450 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 14 nodi.

Linea 4 - Itinerario A:
Trapani - Pantelleria e ritorno.
Periodicità: bisettimanale.
Migliatico per viaggio (A. e R.): miglia 152.
Migliatico annuo per 104 viaggi: miglia 15.808.
Itinerario B: Trapani - Pantelleria - Linosa - Lampedusa - Pantelleria - Trapani; dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973.
Periodicità: settimanale.
Migliatico per viaggio: miglia 338.
Migliatico annuo, dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1967, per 13 viaggi: miglia 4.394.
Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1973, per 52 viaggi: miglia 17.576.
Nave assegnata alla linea: una nave da 1.200 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 14 nodi.

Linea 5 - Itinerario A:
Porto Empedocle - Linosa - Lampedusa - Pantelleria e ritorno fino al 30 settembre 1967; Porto Empedocle - Linosa - Lampedusa e ritorno dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973.
Periodicità: bisettimanale.
Migliatico per viaggio (A. e R.) fino al 30 settembre 1967: miglia 422; dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973: miglia 246.
Migliatico annuo, fino al 31 dicembre 1966 per 104 viaggi: miglia 43.888.
Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967, per 104 viaggi: miglia 39.312.
Migliatico annuo, 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1973, per 104 viaggi: miglia 25.584.
Itinerario B:
Porto Empedocle - Lampedusa - Linosa - Porto Empedocle - oppure Porto Empedocle - Linosa - Lampedusa - Porto Empedocle, dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973.
Periodicità: settimanale, bisettimanale per 12 settimane.
Migliatico per viaggio: miglia 241.
Migliatico annuo, dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1967, per 16 viaggi: miglia 3.856.
Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1973, per 64 viaggi: miglia 15.424.

Nave assegnata alla linea: una nave da 1.200 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 14 nodi.

Art. 2.

La presente convenzione, mentre vincola la Società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 29 settembre 1967

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Nunzio D'Angelo

p. *La Società SI.RE.NA.*
Carlo Lolli Ghetti

(1705)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1968.

Delimitazione della zona portuale interna di Villa di Gargnano sul lago di Garda.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Villa di Gargnano (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Gargnano è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 54 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende l'arenile (A), il molo (B) ed il pennello (C).

Essa è delimitata come segue:

A terra:

dal limite sud-ovest della particella 6617;

dal limite verso lago della piazza di Villa e della particella 744.

In lago:

lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 50, in prosecuzione verso lago, del confine sud-ovest della particella 6617;

lato *B-C*: da un allineamento lungo m. 50, in prosecuzione verso lago, del confine nord-est delle particelle 239 e 744;

lato *C-D*: da una linea congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti anzidetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 2 gennaio 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1968
Registro n. 116 *bilancio Trasporti, foglio n.* 173

(1823)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1968.

Modifica al decreto ministeriale 20 maggio 1967 concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1967, n. 66, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1967, n. 260, concernente la modifica al sopra citato decreto ministeriale 30 dicembre 1966;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1968, registro n. 3, foglio n. 110, in corso di pubblicazione, concernente la modifica al sopra citato decreto ministeriale 20 maggio 1967;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di detto comitato interministeriale;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 20 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1967, n. 260, in caso di assenza o di impedimento del direttore generale delle importazioni e delle esportazioni, del dott. Beniamino Miozzi, o del dott. Nicola Trabace, ispettori generali del Ministero del commercio con l'estero, il comitato è presieduto dal dott. Gustavo Laporta, direttore di divisione dello stesso Ministero.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Giovanni David, direttore di sezione del Ministero del commercio con l'estero o dal dott. Cosimo Sorrentino, consigliere di I classe dello stesso Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1968

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1969
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 101

(1784)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1968.

Modifica al decreto ministeriale 20 maggio 1967 concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazione, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1966, n. 123, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 17 ottobre 1967, concernente la modifica al sopra citato decreto ministeriale 28 marzo 1966;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1968, registro n. 3, foglio n. 111, in corso di pubblicazione concernente la modifica al sopra citato decreto 20 maggio 1967;

Considerata la necessità di assicurare il funzionamento di detto comitato interministeriale;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 20 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1967, n. 260, in caso di assenza o di impedimento del direttore generale delle importazioni e delle esportazioni, del dott. Beniamino Miozzi, o del dott. Nicola Trabace, ispettori generali del Ministero del commercio con l'estero, il comitato è presieduto dal dott. Gustavo Laporta, direttore di divisione dello stesso Ministero.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Giovanni David, direttore di sezione del Ministero del commercio con l'estero o dal dott. Cosimo Sorrentino, consigliere di 1ª classe dello stesso Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1968

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 93

(1783)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel territorio del comune di Cavareno.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 ottobre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la « Zona panoramica di Cavareno » in territorio del comune di Cavareno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cavareno.

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè quale settore di maggior interesse paesaggistico e panoramico del vasto altopiano della Valle di Non, settore che alle ampie distese ad intensa coltivazione frutticola ed a prato si congiunge ad una fascia continua di bellissimi boschi di conifere, che dai bordi dell'abitato risale il dolce pendio verso il passo della Mendola e il Roen fino al lembo roccioso strapiombante sulla valle dell'Adige. Magnifico comprensorio che in ogni dove offre splendide visioni panoramiche da numerosi punti di vista agevolmente accessibili;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Cavareno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « Da quota 967 a nord e per quote 980, 1002, 953, 1007, 1248, 1104, 1207, fino al confine provinciale, indi verso est sempre seguendo il confine provinciale fino a Monte Lira (1611) e q. 1659, poi a sud per q. 1620, 1603, 1300, 1258, 1035, 919, 655 di Maso Prà Corneri e ad ovest q. 628, 677 e 780 fino al ricongiungimento con q. 967 a nord.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti di Trento curerà che il comune di Cavareno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: Pellicani

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta della commissione tenutasi in Trento il 7 ottobre 1967

L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), addì 7 (sette) del mese di ottobre in Trento, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio, via B. Clesio, 5.

(*Omissis*).

Ad ore 9,20 il presidente della commissione, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di sufficiente numero dei componenti di diritto della commissione agli effetti della validità delle deliberazioni di cui a seguito, dichiara aperta l'adunanza e passa ad illustrare ai convenuti il prestabilito

Ordine del giorno:

1. Zona panoramica di CAVARENO in territorio del comune di Cavareno (Trento).

(*Omissis*).

L'intero territorio comunale di Cavareno deve essere considerato di notevole interesse pubblico.

La delimitazione della zona coincide con i confini catastali del territorio del comune di Cavareno. Posta la votazione, esprimono voto palese favorevole tutti i membri presenti della commissione, mentre il sindaco di Cavareno dichiara di astenersi. Il suintestato rappresentante dell'amministrazione forestale dott. Pietro Bolner concorda.

(*Omissis*).

(1602)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Rettifica del vincolo di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Carrara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Massa Carrara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 marzo 1967, ha proposto di rettificare i confini della zona vincolata in Marina di Carrara di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Carrara;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di rettifica di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Ferma restando per la zona in questione la motivazione di notevole interesse pubblico di cui al succitato decreto ministeriale 10 gennaio 1953;

Decreta:

La delimitazione della zona litoranea sita nel territorio del comune di Carrara già sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è rettificata nel modo seguente: foce del torrente Parmignola, al confine con la provincia di La Spezia - corso del torrente fino ad incontrare la progettata strada di circonvallazione-strada di circonvallazione, comprese le aree di rispetto, per tutta la sua lunghezza verso est fino a raggiungere la strada Avenza - dalla strada Avenza Mare linea immaginaria parallela al viale delle Pinete e da questo distante 100 metri a monte, fino al confine col comune di Massa, che segue fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Massa Carrara.

La Soprintendenza ai monumenti di Pisa curerà che il comune di Carrara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Massa Carrara

Verbale della seduta del 23 marzo 1967

Il giorno 23 marzo 1967, alle ore 16, in una sala dell'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Revisione delimitazione confini zona vincolata in Marina di Carrara

(*Omissis*).

La commissione, fatta propria la proposta del sindaco di Carrara;

Visto l'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

A voti unanimi:

Delibera:

di rettificare i confini della zona vincolata in Marina di Carrara di cui al decreto ministeraile 10 gennaio 1953, che vengono ad essere così delimitati:

foce del torrente Parmignola, al confine con la provincia di La Spezia - corso del torrente fino ad incontrare la progettata strada di circonvallazione - strada di circonvallazione, comprese le aree di rispetto, per tutta la sua lunghezza verso est fino a raggiungere la strada Avenza Mare - dalla strada Avenza Mare linea immaginaria parallela al viale delle Pinete e da questo distante 100 metri a monte, fino al confine col comune di Massa; che segue fino al mare.

(*Omissis*).

(1785)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona circostante la chiesa di Tramonte nel comune di Teolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle loca-

lità da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la chiesa di Tramonte nel comune di Teolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Teolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con il suggestivo e pittoresco paesaggio di Tramonte, un complesso di sicuro valore estetico e tradizionale nel quale si fondono spontaneamente l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona circostante la chiesa di Tramonte nel comune di Teolo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord il limite sud del vincolo esistente sulla località Praglia, ad est e a sud la strada provinciale n. 25 « San Biagio-Torreglia-Calzignano-Battaglia » (già strada comunale Tramonte) fino al mappale 69 foglio 9 sezione *A* comune di Teolo; quindi lungo i confini dei compresi mappali numeri 122, 173, 171, 116 e 171, foglio 9 sezione *A* comune di Teolo, ed infine ad ovest prosegue lungo la strada vicinale Sosta fino ad incrociare la strada vicinale per la Chiesa, costituente il limite sud del suddetto vincolo sulla località Praglia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Teolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della seduta dell'8 settembre 1967

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti medioevali e moderni), si è riunita, il giorno 8 settembre 1967 (ore 16,30), presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione provinciale per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente, dott. Sgaravatti, invita la commissione a procedere alla trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

Proposta di vincolo sulla zona circostante la chiesa di Tramonte.

(*Omissis*).

La commissione delibera di proporre al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, l'apposizione del vincolo di protezione sulla località Tramonte, sita in comune di Teolo, e più precisamente delimitato come segue:

a nord il limite sud del vincolo esistente sulla località Praglia (decreto ministeriale 11 giugno 1966), ad est e a sud la strada provinciale n. 25 « San Biagio-Torreglia-Galzignano-Battaglia » (già strada comunale Tramonte) fino al mappale 69, foglio n. 9, sezione *A* comune di Teolo; quindi lungo i confini dei compresi mappali numeri 122, 173, 171, 116 e 171, foglio n. 9, sezione *A* comune di Teolo, ed infine ad ovest prosegue lungo la strada vicinale Costa fino ad incrociare la strada vicinale per la Chiesa, costituente il limite sud del suddetto vincolo sulla località Praglia.

(1697)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1969.

Designazione di istituti di credito dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata;

Visti gli articoli 1 e 2 della medesima legge n. 422 i quali prevedono la concessione di contributi in annualità, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di società cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà individuale;

Visti gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 422, i quali dispongono che gli enti che realizzano le opere di edilizia popolare ai sensi della stessa legge n. 422 possono contrarre mutui per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per l'attuazione dei relativi programmi per una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo del programma stesso e che i mutui medesimi sono assistiti per 35 anni dal contributo annuo costante in misura pari a quella occorrente per l'ammortamento ed il pagamento degli interessi da corrispondere agli istituti mutuanti;

Visto in particolare l'art. 7 della più volte citata legge n. 422, il quale dispone che per la realizzazione dei programmi costruttivi fruenti dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere;

Visto il precedente decreto n. 274322 in data 12 febbraio 1969, con il quale sono stati designati ad operare ai sensi della ripetuta legge n. 422, n. 53, enti ed istituti di credito;

Viste le domande con cui le seguenti casse di risparmio hanno chiesto di essere designate a compiere le operazioni di mutuo di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 422, indicando, in via di massima l'importo complessivo dei mutui che intendono concedere e le relative condizioni: Cassa di risparmio di Alessandria; Cassa di risparmio di Biella; Cassa dei risparmi di Forlì; Cassa di risparmio della Marca Trevigiana e Cassa di risparmio di Vignola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 422, sono designate ad effettuare le operazioni di mutuo necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari e di opere di urbanizzazione primaria previsti dalla medesima legge n. 422 agli articoli 1, 2, 4 e 5 le seguenti casse di risparmio:

Cassa di risparmio di Alessandria;
Cassa di risparmio di Biella;
Cassa dei risparmi di Forlì;
Cassa di risparmio della Marca Trevigiana;
Cassa di risparmio di Vignola.

Art. 2.

Le casse di risparmio di cui all'articolo precedente effettueranno le operazioni di mutuo previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 422, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la loro attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(1610)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1969.
Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci, e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale è stata istituita la borsa merci di Parma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Parma, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, formulate con nota n. 987 del 24 gennaio 1969;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Parma, per l'anno 1969, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Vezzali dott. Gualtiero;
2) Bertoni dott. Luciano;
3) Fava dott. Rolando;
4) Guareschi geom. Guido;
5) Piazza dott. Maurizio;
6) Savi Umberto;
7) Ziliotti dott. Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Ghersetich dott. Renato;
2) Savi Antonio;
3) Zoni dott. Amos.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

(1786)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1969.
Determinazione dei tipi, delle qualità e delle percentuali di seme bachi da seta per la campagna bacologica 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1970 gli stabilimenti di produzione e vendita di seme di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita, nel territorio nazionale, seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco, indigene ed esotici, nella misura del 10 %.

Art. 2.

L'ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi fra le varie ditte produttrici e a darne comunicazione alla sezione specializzata per la bachicoltura di Padova — dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria — incaricata del controllo.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli

allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1969

Il Ministro: SEDATI

(2050)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1969.

Fissazione delle nuove quote di base per lo zucchero.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 1009/67/CEE del 18 dicembre 1967 e i successivi regolamenti CEE, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visti gli articoli 4 e 5 del regolamento della stessa Comunità economica europea n. 1027/67/CEE del 21 dicembre 1967, relativi alla ridistribuzione delle quote di base per lo zucchero assegnate alle singole imprese saccarifere, fino al limite massimo del 5 % delle quote stesse;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968, concernente la fissazione delle quote di base per lo zucchero, di cui ai citati regolamenti n. 1009/67/CEE e n. 1027/67/CEE;

Considerata la necessità di assicurare ad alcune zone di sviluppo bieticolo del Molise, anche in relazione allo estendimento dell'irrigazione, una adeguata valorizzazione delle relative possibilità produttive, attraverso la maggiore operatività di impianti costituiti con partecipazione di enti di sviluppo, cooperative di produttori agricoli e loro consorzi;

Decreta:

Art. 1.

Alle quantità di base di zucchero bianco, di cui agli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 1968, viene applicata, ai sensi dell'art. 4 del regolamento della Comunità economica europea n. 1027/67/CEE del 21 dicembre 1967, citato nelle premesse, e con decorrenza dalla campagna saccarifera 1969-70, una riduzione dell'1 %.

Art. 2.

La quantità di zucchero bianco, di quintali 123.000, risultante dalla riduzione di cui al precedente articolo, viene attribuita alla Società saccarifera Abruzzi e Molise, con sede in Avezzano (L'Aquila).

Art. 3.

A parziale modifica degli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 1968, le quantità di base di zucchero, espresse in quintali netti di zucchero bianco, complessivamente attribuite a ciascuna impresa saccarifera con decorrenza dalla campagna saccarifera 1969-70, tenuto conto delle variazioni apportate in forza dei precedenti articoli 1 e 2, sono le seguenti:

Società Eridania - Zuccherifici nazionali - Genova	3.911.981
Società italiana per l'industria degli zuccheri - Roma	2.489.727
Società zuccherificio e raffineria Pontelongo - Bruxelles	720.055
Società distilleria di Cavarzere - Cavarzere (Venezia)	755.141
Società generale di zucherifici - Bruxelles	136.369
Società Sadam - Bologna	525.594
Società romana zucchero - Genova	290.466
Società zuccherificio del Volano - Genova	252.605
Società zuccherificio di Sermide - Genova	272.644
Società Spica Lauis - Genova	380.664
Società zuccherificio di Avezzano - Roma	268.345
Società saccarifera Abruzzo e Molise - Avezzano (L'Aquila)	331.559
Società generale delle conserve alimentari « Cirio » - Zuccherificio di Capua - Roma	145.590
Società zuccherificio Castiglionese - Roma	174.867
Società cooperativa produttori agricoli - Coproa - Ostellato (Ferrara)	152.595
Società cooperativa produttori bieticoli - Coprob - Bologna	202.286
Società zuccherificio e raffineria di Mizzana - Mizzana (Ferrara)	96.763
Società fondiaria industriale romagnola - Bologna	189.531
Società fondiaria agricola industriale - Valdagno (Vicenza)	129.653
Società distillerie agricole - Sada - Bologna	97.356
Società zuccherificio e raffineria di S. Agata del Mugello - Firenze	61.846
Società zuccherifici meridionali - Matera	178.431
Società agricola industriale emiliana - Bologna	286.432
Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia - Roma	249.500
In totale	12.300.000

I sopraindicati quantitativi comprendono le seguenti quantità massime di zucchero, espresse in quintali netti di zucchero bianco, producibili dalla dezuccherazione dei melassi di produzione nazionale:

Società Eridania - Zuccherifici nazionali - Genova	51.001
Società italiana per l'industria degli zuccheri - Roma	259.476
Società distilleria di Cavarzere - Cavarzere (Venezia)	212.621
Società zuccherificio e raffineria di Mizzana - Mizzana (Ferrara)	1.311

Roma, addì 28 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(2051)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 370-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 370-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Arcellaschi Giuseppe, con sede in Milano, via Nerino n. 8.

(1480)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 14-SP »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 14-SP », a suo tempo assegnato alla ditta Angelotti Anna, con sede in Arcola (La Spezia), via Provinciale n. 117.

(1499)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di Tubre, con sede in Tubre e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1969, registro n. 2, foglio n. 386, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario di Tubre, con sede in comune di Tubre (Bolzano) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Fink Egon, Dietl Alfons, Schgör Ernst, Peer Heinrich, Wittmer Rudolf, Schütz Rudolf e Steiner Albert.

(1615)

Costituzione del consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone, del Potenza e del Chienti e dei bacini limitrofi dell'Asolo e del Pilocco.

Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1969 al registro n. 1, foglio n. 243, con il quale è stato costituito il consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone del Potenza e del Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco, avente giurisdizione sull'omonimo territorio dell'estensione di ha. 113.731 di cui ha. 94.500 in provincia di Macerata ed ha. 19.231 in provincia di Ancona, classificato di bonifica con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 maggio 1968.

(1656)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Il titolo del comunicato relativo alla vacanza della cattedra di chimica fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 in data 25 febbraio 1969, sia nel sommario che nel testo, è rettificato nel senso che ove è detto: « ...chimica fisica... » deve leggersi: « ...fisica teorica... ».

(2049)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo abbandonato del torrente Galia in comune di Scalea.

Con decreto 15 novembre 1968, n. 1140, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo abbandonato del torrente Galia contiguo alle particelle 57, 56, 194, 40, 55, 51 e 193 del foglio di mappa n. 9 del catasto del comune di Scalea (Cosenza) compreso fra la strada comunale denominata via Laura ed il canale Tirello di mq. 3750, ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 luglio 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1548)

Annullamento della nomina del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera

Con decreto del Ministro per i lavori pobblici n. 1102 in data 18 febbraio 1969, è annullato il decreto ministeriale 4 dicembre 1968, n. 8188, di nomina del dott. Domenico Micucci a vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

(1791)

Annullamento della nomina del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1101 in data 18 febbraio 1969, è annullato il decreto ministeriale 4 dicembre 1968, n. 8193, di nomina del comm. Mario Platti a vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia.

(1792)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « B. M. 68 »

L'esplosivo da mina denominato « B.M. 68 », fabbricato dalla società Mangiarotti nel proprio stabilimento in Codroipo (Udine), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto e per ricerche geofisiche — con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1617)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Dinamite Pravisani 20 », in sigla « D. P. 20 »

L'esplosivo da mina denominato « Dinamite Pravisani 20 », in sigla « D.P. 20 », fabbricato dalla Società Pravisani Esplosivi nel proprio stabilimento di Sequals (Pordenone), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambiente grisoutoso — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1618)

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1969, il comune di Melito di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.006.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1959)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1969, il comune di Sestino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.267.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1960)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1969, il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.172.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1961)

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1969, il comune di Fumone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.077.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1963)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1969, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.111.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1962)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 4 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,20	628,25	628,25	628,20	628,30	627,90	628,30	628,20	627,90	628,25
$ Can.	582,85	584,25	584 —	584,30	583,60	583,70	584,50	584,30	583,70	584 —
Fr. Sv.	145,49	146,10	146,20	146,095	146 —	145,80	146,12	146,095	145,80	146,10
Kr. D.	83,33	83,70	83,63	83,645	83,55	83,60	83,60	83,645	83,60	83,70
Kr. N.	87,60	88 —	87,98	87,95	87,75	87,92	87,95	87,95	87,92	87,96
Kr. Sv.	121,02	121,40	121,43	121,40	121,35	121,36	121,40	121,40	121,36	121,40
Fol.	172,77	173,15	173,15	173,10	172,95	173,06	173,12	173,10	173,06	173,10
Fr. B.	12,47	12,51	12,515	12,5110	12,50	12,51	12,51	12,5110	12,51	12,52
Franco francese	126,50	126,75	126,80	126,75	126,65	121,72	126,77	126,75	126,72	126,78
Lst.	1499,62	1503,75	1503,70	1503,50	1503,25	1503,10	1503,70	1503,50	1503 —	1503,50
Dm. occ.	155,66	156,05	156 —	156,015	155,95	156,05	156,025	156,015	156,05	156,05
Scell. Austr.	24,20	24,25	24,26	24,2650	24,20	24,25	24,266	24,2650	24,25	24,26
Escudo Port.	21,98	22,05	22,02	22,06	22 —	22,06	22,08	22,06	22,06	22,08
Peseta Sp.	8,98	9 —	9,01	9,004	9 —	9,05	9,005	9,004	9 —	9 —

Media dei titoli del 4 marzo 1969

Rendita 5 % 1935	104,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,375
» 5 % (Ricostruzione)	97,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
» 5 % (Città di Trieste)	96,075
» 5 % (Beni Esteri)	95,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025
» » » 5 % 1977	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1978	99,325
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1969

1 Dollaro USA	628,25
1 Dollaro canadese	584,40
1 Franco svizzero	146,107
1 Corona danese	83,642
1 Corona norvegese	87,95
1 Corona svedese	121,40
1 Fiorino olandese	173,11
1 Franco belga	12,51
1 Franco francese	126,76
1 Lira sterlina	1503,60
1 Marco germanico	156,02
1 Scellino austriaco	24,265
1 Escudo Port.	22,07
1 Peseta Sp.	9,004

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di vice segretario di sezione in prova presso il Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti addì 29 agosto 1968, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 38, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato, bandito con decreto in data 27 febbraio 1968;

Vista la lettera in data 11 gennaio 1969, n. 16 S.G. con la quale il Presidente del Consiglio di Stato comunica che il componente della cennata commissione, docente in materie giuridiche, prof. dott. Aldo Pezzana, è impossibilitato per motivi di salute a partecipare ai lavori del concorso e propone che venga effettuata la sostituzione del medesimo con il prof. dottor Ignazio Scotto, docente universitario di materie giuridiche;

Atteso che occorre procedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il membro della commissione in premessa indicata, docente in materie giuridiche, Pezzana prof. dott. Aldo, impossibilitato per motivi di salute ad intervenire ai lavori della commissione stessa, è sostituito con il prof. dott. Ignazio Scotto, docente universitario in materie giuridiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BENSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1969
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 258

(1585)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a tre posti di esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica nel ruolo direttivo del personale della ricerca storico-diplomatica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il testo unico approva' '' decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 195

Visto il decreto del Presiden... ..lla Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica, nel ruolo direttivo del personale della ricerca storico-diplomatica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai trentacinque anni, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) appartenenza ad una delle seguenti categorie:

a) impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di II classe;

b) bibliotecari dell'Amministrazione degli affari esteri;

c) impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a bibliotecario di I classe;

d) liberi docenti ed assistenti universitari di ruolo in materie giuridiche, storiche, economiche, in paleografia e diplomatica, in archivistica;

4) diploma di laurea in materie giuridiche, storiche, economiche, in paleografia e diplomatica, in archivistica, o comunque valido per l'accesso alle carriere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente punto 3);

5) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che, non essendo dipendenti di ruolo dello Stato, siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I *requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di* scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla *data in cui scade il termine per la presentazione delle domande* di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1, 2 e 3 del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) a quale categoria di cui al punto 3) dell'art. 2 egli appartenga;

7) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 11, che diano luogo a riserva di posti o a preferenze;

10) la lingua, fra quelle indicate al punto *d*) del successivo art. 5, in cui intende svolgere la seconda prova obbligatoria;

11) se, a norma del successivo art. 7, intenda sostenere una prova facoltativa di lingua ed in quale lingua e se scritta od orale od entrambe;

12) qualora non si tratti di dipendente di ruolo dello Stato, i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco o dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete.

Art. 5.

Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea dal 1789 ai giorni nostri, con particolare riguardo alla storia delle relazioni diplomatiche;

b) archivistica speciale e fonti;

c) traduzione in lingua francese di un brano italiano (con uso del vocabolario);

d) traduzione in lingua italiana di un brano in lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato (con uso del vocabolario).

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto internazionale pubblico;

2) cenni di diritto pubblico costituzionale ed amministrativo e delle principali costituzioni straniere.

L'esame orale nelle lingue estere obbligatorie ed in quella facoltativa, di cui al successivo art. 7, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

Il candidato può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta, che consiste in una traduzione dalla lingua in italiano (senza uso del vocabolario) in una delle seguenti lingue: inglese, tedesca, spagnola e russa, a condizione che la lingua non sia stata già prescelta per la prova obbligatoria di cui al punto *d*) dell'art. 5.

Può chiedere altresì di sostenere la prova orale in una delle lingue citate nel comma precedente, sempre a condizione che la lingua non sia stata già prescelta per la prova obbligatoria di cui al punto *d*) dell'art. 5.

Per ciascuna prova scritta e per ciascuna prova orale facoltativa il concorrente può conseguire il massimo di due punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti.

Il punteggio conseguito nella prova scritta facoltativa si aggiunge alla media dei voti, riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il punteggio conseguito nella prova orale facoltativa si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta: di un presidente, scelto tra gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari in servizio o a riposo, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparato e di due docenti universitari o di istituto equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario diplomatico di grado non inferiore a secondo segretario di legazione o equiparato.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova che essi devono sostenere. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia oggetto della prova o delle prove scritte successive dandone comunicazione ai candidati. Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che sonseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza stabiliti, fra l'altro, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, le cui disposizioni ricevono puntuale applicazione, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di Pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da Lit 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da Lit. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al precedente comma, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata di Lit. 400 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri

— Direzione generale del personale e dell'amministrazione, ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 400 I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio in carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato in carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da Lit. 400 da cui risulti l'idoneità fisica all'impiego. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ovvero, se il concorrente risiede all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiarati vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di Comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, esperti aggiunti nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1969
Registro n. 282, foglio n. 379

PROGRAMMA DI ESAME

Storia

1) Rivoluzione francese; Origini intellettuali ed economiche; Riflessi della Rivoluzione americana.
2) L'era napoleonica.
3) L'Europa della restaurazione.
4) La Santa Alleanza e la politica dell'intervento.
5) Lo sviluppo del continente americano.
6) La Questione d'Oriente.
7) I moti liberali del 1830-1831 e il nuovo pensiero politico.
8) Il biennio riformista in Italia.
9) Il 1848.
10) La seconda restaurazione.
11) La guerra d'Oriente e il Congresso di Parigi.
12) La formazione dell'unità nazionale italiana.
13) L'età bismarckiana.
14) La Sinistra al potere e la Triplice Alleanza.
15) La formazione degli Imperi coloniali europei.
16) L'intervento del Giappone nella politica internazionale.
17) Gli Stati Uniti potenza mondiale.
18) Il problema balcanico e la marcia austriaca verso l'Est.
19) La conquista della Libia.
20) La prima guerra mondiale.
21) La crisi del dopoguerra in Europa.
22) L'intermezzo fra le due guerre.
23) La seconda guerra mondiale.
24) Il tramonto del colonialismo e i tentativi di organizzazione mondiale.

Diritto internazionale pubblico

1) La Società internazionale e il suo diritto. Rapporti fra il diritto internazionale e diritti interni: reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.
2) Le fonti del diritto internazionale e la loro gerarchia.
3) La personalità giuridica internazionale. Stati e Governi. Status giuridici subiettivi.
4) Organizzazione degli Stati e degli altri soggetti internazionali. Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi.
5) La sovranità nei riguardi delle persone e del territorio.
6) L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni.
7) Le Nazoni Unite. Origine e precedenti storici dello Statuto. Emendamento e revisione: organi, funzioni e natura dell'Organizzazione. Attività svolta nei vari settori. Le Agenzie specializzate e la cooperazione internazionale economica e sociale.
8) Le organizzazioni regionali. Le organizzazioni europee, politiche ed economiche.
9) I vari tipi di illecito internazionale e le loro conseguenze.

Cenni di diritto pubblico costituzionale ed amministrativo e delle principali costituzioni straniere

1) Concetto e partizione del diritto pubblico.
2) Lo Stato; elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
3) L'Ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
4) La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale; atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.
5) La funzione giurisdizionale: posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
6) L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
7) L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.
8) L'amministrazione diretta locale.
9) Gli enti autarchici nazionali.
10) Gli enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.
11) I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'amministrazione.
12) Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.
13) La giustizia dell'amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.
14) Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati Esteri.

Archivistica speciale e fonti

1) Archivi e concetto di archivio, distinzione dagli istituti similari (biblioteche, musei, ecc.), fascicolo e serie, archivi *vivi* e archivi *morti*; conservazione e scarto.
2) Metodi di riordinamento degli archivi. L'ordinamento storico. Guide, inventari, repertori, registri, indici.
3) La legislazione archivistica italiana. Archivi pubblici, archivi di enti di diritto pubblico e parastatale, archivi privati.
4) Principali archivi stranieri, con particolare riguardo a quelli di Ministeri degli esteri. Le principali collezioni di repertori di archivi italiani e stranieri.
5) Fonti a stampa per la storia delle relazioni internazionali: raccolta di trattati e collezioni di documenti diplomatici.
6) Archiveconomia, tecnica e metodi di riproduzione.

(1621)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a sette posti di vice assistente di economia domestica rurale - carriera di concetto

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo delle assistenti rurali, carriera di concetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice assistente di economia domestica rurale in prova nel ruolo delle assistenti rurali, carriera di concetto, al quale possono partecipare le donne che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, integrato da un titolo di specializzazione in economia domestica rurale;

abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4;

siano cittadine italiane. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

abbiano sempre tenuto buona condotta;

siano fisicamente idonee al servizio di assistente rurale.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano state dichiarate decadute da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo alle aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

Le candidate che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo articolo 3 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il titolo di specializzazione in economia domestica rurale;

5) il concorso al quale chiedono di essere ammesse;

6) di essere cittadine italiane o il titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorali esse sono iscritte o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonchè il numero del codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma della medesima dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per le aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 1 è elevato:

a) di due anni per le coniugate e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per le concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per le decorate al valore militare e per le candidate capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano state deportate o internate per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per le mutilate ed invalide di guerra cui siano applicabili le disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367;

per le mutilate ed invalide per servizio cui siano applicabili le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

per le mutilate ed invalide civili cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 6 agosto 1966, n. 625;

per le mutilate ed invalide del lavoro cui siano applicabili le disposizioni della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per le orfane e le vedove di guerra e di caduti per cause di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

per le orfane e le vedove di caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Alle candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per le assistenti universitarie ordinarie cessate dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per le assistenti volontarie od incaricate sia in attività, sia cessate per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per le impiegate e le operaie statali di ruolo.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 4.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alle candidate ammesse al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammesse alla prova orale le candidate che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le candidate che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se la candidata non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto riportato nella prova pratica.

Per essere ammesse alle singole prove le candidate dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

La graduatoria delle vincitrici sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 6.

Ai fini della formazione della graduatoria delle vincitrici, le candidate che abbiano superato le prove e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

a) le mutilate e le invalide di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) le mutilate e le invalide per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui le invalide sono ascritte;

c) le mutilate e le invalide civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) le mutilate ed invalide del lavoro, le orfane e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

e) le orfane di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) le orfane e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) le figlie degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) le figlie degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) le candidate decorate di medaglia o di croce di guerra al valor militare, o ferite in combattimento o insignite di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le candidate appartenenti a categorie assimilate a quella dei combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) le cittadine reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) le profughe: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per le profughe dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Le profughe dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso articolo 1 della predetta legge;

le profughe dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) le candidate che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelle che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dalla amministrazione di dipendenza;

q) le coniugate, nonchè le vedove con prole e le candidate capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 7.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, le aspiranti utilmente collocate in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalse del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 6, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

Le candidate che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. Le candidate che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano state deportate o internate per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

Le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Le assistenti universitarie dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per le assistenti che siano cessate dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

Le candidate licenziate dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio e attestato originale di specializzazione in economia domestica rurale o copie debitamente autenticate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorsa in alcuna causa che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per le candidate che siano invalide di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalide per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rialsciato dall'uf-

ficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la candidata è fisicamente idonea all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, ella non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica le candidate per le quali lo ritenga necessario.

Le candidate che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio, l'attestato di specializzazione in economia domestica rurale ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno risultare rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 9.

Le vincitrici del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominate in prova per un periodo di sei mesi. Esse dovranno accettare le sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, le impiegate che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominate in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1969
Registro n. 3, *foglio n.* 51

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Economia domestica: alimentazione umana; conservazione dei prodotti agricoli; l'abitazione rurale e il suo arredamento; igiene della persona e della casa; contabilità familiare; pronto soccorso; puericoltura.

Zootecnia: nozioni generali sugli allevamenti bovini, suini, ovini; pollicoltura e allevamenti avicoli minori, coniglicoltura, apicoltura, bachicoltura.

Agronomia: nozioni generali, orticoltura e frutticoltura familiare, floricoltura.

Prova pratica:

Applicazione pratica delle nozioni di cui alle materie delle prove scritte e preparazione di materiale didattico.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte, metodologia dell'assistenza tecnica alle donne rurali, nozioni di assistenza sociale, nozioni di erboristeria, organizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 29 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

(1807)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisette posti di vice segretario contabile nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1968, registro n. 8, foglio n. 51, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventisette posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a ventisette posti di vice segretario contabile, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, indetto con il decreto ministeriale 12 marzo 1968, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Baldassarre dott. Giuseppe, ispettore generale.

Componenti:

Stivaletti prof.ssa Giuseppina, ordinario di ragioneria in istituto tecnico commerciale;

Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche in istituto tecnico commerciale;

D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione;

Moneta dott. Serafino, direttore di sezione.

Segretario:

Pitrone dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1957, n. 417.

La spesa che verrà sostenuta nel corrente esercizio finanziario 1968, presunta in L. 200.000, sarà imputata al capitolo 1184.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1969
Registro n. 2, *foglio n.* 341

(1550)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione di alcuni dei decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di nomina ad operaio dello Stato, in prova, concernenti ex allievi operai delle scuole allievi operai delle forze armate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 52ª del 28 dicembre 1968, sono stati pubblicati sette decreti ministeriali concernenti l'approvazione delle graduatorie e la nomina ad operaio dello Stato — entro i limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere — di ex allievi operai che presentarono domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1968.

I predetti decreti si riferiscono alle seguenti qualificazioni professionali comprese fra quelle previste nella citata determinazione ministeriale:

1) « elettricista circuitista installatore e riparatore »	(Decreto ministeriale 27 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1968, registro n. 50 Difesa, foglio n. 225)
2) « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione »	(Decreto ministeriale 27 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1968, registro n. 50 Difesa, foglio n. 224)
3) « manovale specializzato »	(Decreto ministeriale 16 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1968, registro n. 56 Difesa, foglio n. 102)

4) « carenatore » . .	(Decreto ministeriale 16 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1968, registro n. 52 Difesa, foglio n. 295)
5) « conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche »	(Decreto ministeriale 16 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1968, registro n. 56 Difesa, foglio n. 103)
6) « elettromeccanico »	(Decreto ministeriale 16 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1968, registro n. 56 Difesa, foglio n. 104)
7) « preparatore di laboratorio in genere »	(Decreto ministeriale 31 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1968, registro n. 56 Difesa, foglio n. 105)

(1551)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche;

Veduto il decreto ministeriale 20 giugno 1968, in corso di registrazione con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto esame;

Veduta l'unita lettera, in data 9 settembre 1968, con la quale il prof. Ardau Giorgio, ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari ha rinunciato alla nomina a componente della Commissione in parola per impegni di lavoro;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ardau Giorgio, rinunciatario, è chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, il prof. Franchini Flaminio, ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1969
Registro n. 2 *Pubblica istruzione, foglio n.* 130

(1510)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a quattro posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di seconda classe (ex coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie;

Veduto il decreto ministeriale 20 giugno 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Veduta l'unita lettera in data 29 ottobre 1968, con la quale il prof. Tagliavini Ferdinando, libero docente di storia della musica presso l'Università di Bologna, ha rinunciato alla nomina a componente della commissione in parola, essendosi trasferito all'estero per riprendere l'insegnamento all'Università di Friburgo;

Decreta:

In sostituzione del prof. Tagliavini Ferdinando, rinunciatario, viene chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, il professore Fubini Enrico, libero docente di estetica musicale ed incaricato della stessa materia e della storia della musica presso la facoltà di lettere nell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Registro n. 3 *Pubblica istruzione, foglio n.* 317

(1505)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a quattro posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura inglese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a sette posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura inglese;

Veduto il decreto ministeriale 20 giugno 1968, in corso di registrazione, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Veduto l'unito telegramma in data 5 settembre 1968, con il quale il prof. Zanco Aurelio, ordinario di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, ha rinunciato alla nomina a presidente della commissione in parola a causa di impegni assunti precedentemente a detta nomina;

Decreta:

A) In sostituzione del prof. Zanco Aurelio, rinunciatario viene chiamato a fare parte della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto, il professore Chinol Elio, ordinario di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di lettere dell'Università di Napoli.

B) Le funzioni di presidente della commissione in parola sono affidate al prof. Baldi Sergio, ordinario di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di lettere dell'Università di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1969
Registro n. 2 *Pubblica istruzione, foglio n.* 131

(1512)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 238 dell'11 gennaio 1968 con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario dei comuni di Putignano e Minervino Murge;

Ritenuto dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dagli enti ed uffici interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 231, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse e costituita come appresso:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Stella dott. Ruggero, medico provinciale superiore;

Maiullari dott. Giuseppe, direttore di Sezione - Prefettura di Bari;

Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'università di Bari, designato dall'ordine dei medici;

Grosso prof. Enea, direttore dell'istituto d'igiene dell'università di Bari;

Pirè prof. Ermanno, ufficiale sanitario del comune di Bari.

Segretario:

Ambrosi dott. Mario, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati. Stabilisce, infine, la sede degli esami in Bari.

Bari, addì 13 dicembre 1968

Il medico provinciale: BARNABA

(1467)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza concorso bandito con decreto 476/C.4;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso indicato in premessa:

1. Galuppo Bruno . . . . punti 73,462
2. Stefanon Giovanni . . . . » 61,630
3. Tognato Giorgio . . . . » 58,530
4. Nardotto Antonio . . . . » 57,708
5. Favero Gabriele . . . . » 55,500
6. Uccelli Mario . . . . » 54,684
7. Fantinati Luciano . . . . » 54,000
8. Delfino Nicola . . . . » 53,306
9. Paina Antonio . . . . » 50,568
10. Agostini Dino . . . . » 49,512
11. Distefano Carmelo . . . . » 47,940
12. Avanzi Cesare . . . . » 47,500
13. Bolognesi Paolo . . . . » 47,000
14. Brugnara Scipione . . . . » 46,500
15. Petrini Onorato . . . . » 46,000
16. Iannetti Renato . . . . » 45,500
17. Venerus Renato . . . . » 45,000
18. Dalla Pozza Giuseppe . . . . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del proprio ufficio della prefettura di Vicenza e dei comuni capo consorzi veterinari interessati.

Vicenza, addì 6 febbraio 1969

Il veterinario provinciale: SAINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le domande dei concorrenti;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte consorziali a fianco di ciascuno segnate i dottori:

Galuppo Bruno: Asiago, Roana, Rotzo, Gallio e Foza.

Stefanon Giovanni: Lusiana, Conco e Salcedo.

Tognato Giorgio: Valstagna, Enego, Cismon del Grappa, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del proprio ufficio, della prefettura di Vicenza, e dei comuni capo consorzi veterinari interessati.

Vicenza, addì 6 febbraio 1969

Il veterinario provinciale: SAINI

(1470)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.